



COMUNE DI MIRANO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COMMISSIONE COMUNALE

PER LE

PARI OPPORTUNITA'

TRA UOMINI E DONNE

REGOLAMENTO

^^^^^^

APPROVATO CON DELIBERA

DI C.C. N. 95 del 20.6.2005

e

Modificato con delibera di C.C. n. 34 del 26.4.2018

INDICE

- Art. 1 Istituzione e sede
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Composizione, nomina e durata
- Art. 4 Presidenza
- Art. 5 Funzionamento
- Art. 6 Relazione e programma annuale
- Art. 7 Disposizioni finanziarie

ART. 1 - ISTITUZIONE E SEDE

1. E' istituita nel Comune di Mirano, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione e dell'art. 33 dello Statuto, la COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMINI E DONNE, d'ora in poi chiamata COMMISSIONE.
2. La COMMISSIONE ha sede nel palazzo del Comune di Mirano. Essa si riunisce presso l'apposita sala messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 - COMPETENZE

1. La COMMISSIONE promuove, nell'ambito del Comune di Mirano, l'effettiva attuazione dei principi di parità tra i generi, nel riconoscimento delle differenze che vanno valorizzate e rappresentate, rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. La COMMISSIONE è organismo consultivo e propositivo del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Giunta comunale. Essa opera in completa autonomia svolgendo il ruolo di anello tra la società civile femminile e le Istituzioni.
A tal fine, la COMMISSIONE raccoglie le istanze delle donne, singole e associate, e formula proposte dirette a:
 - a. favorire una cultura di valorizzazione della differenza che permetta la conoscenza di sé e dell'altro e la formazione delle identità di genere, in un rapporto di reciproco rispetto;
 - b. promuovere azioni positive per le donne al fine di:
 - rimuovere gli ostacoli che spesso impediscono la realizzazione delle proprie aspirazioni professionali;
 - favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - effettuare indagini e studi sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionale e diffonderne i risultati;
 - c. riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura prodotto dalle donne e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata.

ART. 3 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La COMMISSIONE è formata da 10 componenti di cui:
 - 3 nominati dal Consiglio Comunale, di cui almeno 1 designato dalla minoranza;
 - 1 scelto dalle designazioni delle Associazioni imprenditoriali più rappresentative nel territorio;
 - 1 scelto dalle designazioni delle Associazioni femminili presenti sul territorio comunale;
 - 3 indicati dal mondo della scuola, individuati tra gli insegnanti, gli studenti e i genitori, di cui 1 per ogni Consiglio d'Istituto Comprensivo ed 1 per il Consiglio d'Istituto delle Scuole Superiori;
 - 1 indicato dall'Azienda Ulss 3 – individuato nell'ambito del Consultorio Familiare;
 - 1 scelto dalle designazioni delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori.

2. Nel caso di mancata nomina di alcuni componenti la Commissione è legalmente costituita se sono presenti almeno 7 componenti.

Partecipa alle riunioni il Sindaco o l'Assessore delegato o il consigliere delegato. Alla Commissione sono invitate le donne consigliere del Comune di Mirano.

3. Le nomine e le designazioni dovranno privilegiare persone che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.
4. Segretario della Commissione è un dipendente del Comune designato dal Segretario Generale.
5. La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Mirano.
6. Essa dura in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 4 - PRESIDENZA

1. La COMMISSIONE elegge un Presidente e un Vice presidente scelti nel proprio seno.

2. L'elezione avviene distintamente e per scheda segreta. E' eletto Presidente o Vice Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e, a parità dei voti, il più anziano di età.

3. Spetta al Presidente:
 - a - convocare la Commissione;
 - b - presiedere le riunioni della Commissione;
 - c - proporre l'O.d.G. delle riunioni della Commissione;

d - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

4. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni qualvolta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della COMMISSIONE è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dal consigliere delegato.
2. La COMMISSIONE si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
3. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
4. I componenti della COMMISSIONE decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute.

ART. 6 - RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La COMMISSIONE presenta al Consiglio comunale, tramite l'Assessorato competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, il proprio programma per l'anno successivo.
2. Sulla base delle indicazioni della COMMISSIONE, il Consiglio comunale - contestualmente all'esame della relazione - approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra donna e uomo, determinando obiettivi, priorità e i mezzi per attuarli.
3. In sede di prima applicazione, il programma annuale è presentato entro 60 gg. dall'esecutività del provvedimento di nomina della COMMISSIONE.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Nel Bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito capitolo denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità".
2. Per la partecipazione alle sedute della COMMISSIONE, è corrisposto ai Commissari un gettone di presenza uguale a quello riconosciuto ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio, ai sensi dell'art. 82 – comma 2 –del TUEL N. 267/2000.